

## **Circolare n. 10 /2004**

### **Le società per azioni/2**

#### **Premesse**

Con la presente circolare si continua l'analisi delle principali novità introdotte in campo societario dalla recente riforma (DLGS n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive modifiche).

In questa sede verranno analizzate le ulteriori norme relative alle società per azioni ed in particolare la nostra attenzione sarà dedicata alle principali disposizioni innovative aventi ad oggetto:

- a) i sistemi di amministrazione e di controllo;
- b) le obbligazioni e il Bilancio;
- c) le modificazioni dello statuto;
- d) i patrimoni dedicati e gli effetti delle pubblicazioni.

Con successivi lavori completeremo l'analisi della riforma con le disposizioni sui gruppi di imprese. Si precisa che tale lavoro non ha l'obiettivo di essere esaustivo, ma solo di fornire una concreta informazione preliminare sui nuovi strumenti previsti dalla legge, che potranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti, in sede applicativa o di prima interpretazione.

Esso inoltre non prende in considerazione le norme relative alle società che fanno ricorso al mercato di rischio, poiché di effettiva rara applicabilità.

**I sistemi di amministrazione e controllo**

artt.2380-2409

<b>Norma</b>	<b>Argomento</b>	<b>Contenuto</b>
<b>2380- 2409 octies- 2409 sexiesdecies</b>	<b>I sistemi di amministrazione</b>	<p>La riforma del diritto societario ha previsto tre diverse modalità di amministrazione societaria:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. sistema tradizionale (dalla legge previgente), che è applicato ex lege, se non previsto diversamente dallo statuto;</li><li>2. sistema di amministrazione dualistico, dove è presente:<ul style="list-style-type: none"><li>- il Consiglio di Sorveglianza (di nomina assembleare), cui vengono attribuite funzioni di controllo e taluni poteri decisionali;</li><li>- il Consiglio di gestione (di nomina del consiglio), che amministra;</li></ul></li><li>3. Sistema di amministrazione monistico: dove è presente :<ul style="list-style-type: none"><li>- il Consiglio di Amministrazione, di nomina assembleare, cui vengono attribuite le funzioni di amministrazione e controllo della società;</li><li>- il Comitato di controllo sulla gestione, di nomina del consiglio stesso, cui sono demandate funzioni di controllo;</li></ul></li></ol>
<b>2380- 2409 bis 2409 octies- 2409 sexiesdecies</b>	<b>I sistemi di controllo</b>	<p>La riforma del diritto societario ha previsto un sistema abbastanza articolato per l'esercizio del controllo delle società per azioni, in funzione ovviamente del tipo di scelta fatta sull'amministrazione:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. sistema tradizionale:<ul style="list-style-type: none"><li>- il controllo di istituto è effettuato dal collegio sindacale;</li><li>- il controllo contabile è effettuato da un revisore contabile o società di revisione. Si precisa che, se la società non è tenuta al bilancio consolidato e lo statuto espressamente lo prevede, il controllo contabile può essere affidato al collegio sindacale;</li></ul></li><li>2. sistema di amministrazione dualistico:<ul style="list-style-type: none"><li>- il controllo di istituto è effettuato dal Consiglio di Sorveglianza;</li><li>- il controllo contabile è effettuato da un revisore contabile o società di revisione;</li></ul></li><li>3. sistema di amministrazione monistico:<ul style="list-style-type: none"><li>- il controllo di istituto è effettuato dal Comitato di controllo;</li><li>- il controllo contabile è effettuato da un revisore contabile o società di revisione;</li></ul></li></ol>

<b>Norma</b>	<b>Argomento</b>	<b>Contenuto</b>
<b>2381</b>	<b>Amministratori</b>	La gestione dell'impresa in ogni sistema amministrativo è affidata al Consiglio d'Amministrazione, il quale ha sostanzialmente i medesimi poteri, vincoli e limitazioni in ognuno di tali sistemi. Gli amministratori esaminano i piani strategici, industriali e finanziari della società, se elaborati dagli organi delegati, e sulla base delle relazioni valutano l'andamento della società. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato e ciascuno di essi può chiedere che gli organi delegati informino il consiglio sulla gestione aziendale
<b>2381 c.5</b>	<b>Amministratori delegati</b>	Gli organi delegati devono accertare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Almeno ogni sei mesi, salvo un termine statutario inferiore, questi devono riferire al consiglio d'amministrazione e di controllo riguardo l'andamento generale della gestione, sull'andamento futuro e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla società e dalle loro controllate.
<b>2391</b>	<b>Interessi degli amministratori</b>	Fermo restando l'obbligo di esustiva e preventiva informazione al consiglio di amministrazione, l'amministratore che ha un interesse in una determinata deliberazione non ha più l'obbligo di astenersi dalla votazione, tuttavia sono state rese più stringenti le prescrizioni e le responsabilità. Il consiglio di amministrazione deve fornire un'adeguata motivazione delle ragioni e della convenienza per la società a realizzare l'operazione. L'amministratore interessato, ove abbia deleghe di firma, deve astenersi dal porre in essere atti, prima dell'autorizzazione consiliare. Se la delibera possa causare danno alla società e sono mancate le informative di cui sopra, ovvero, il voto dell'interessato è stato determinante per la formazione del deliberato autorizzativo, gli amministratori assenti o dissenzienti e l'organo di controllo possono impugnare tale deliberato.
<b>2392</b> <b>2393</b>	<b>u.c. Esonero da responsabilità e decadenza azione</b>	La nuova norma sancisce che la responsabilità non si estende all'amministratore che abbia fatto annotare il proprio dissenso e lo abbia comunicato senza indugio al presidente dell'organo di controllo. L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata entro cinque anni dalla loro cessazione dalla carica.
<b>2393-bis</b>	<b>Azioni di responsabilità</b>	L'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo del capitale
<b>2403</b>	<b>Doveri del collegio sindacale</b>	Il collegio sindacale (e con esso il consiglio di sorveglianza ed il comitato di controllo) ha il dovere di vigilare sull'osservanza dello statuto e della legge ma, in linea di principio, non esercita più il controllo contabile. Pertanto questi non dovrà più redigere la relazione di accompagnamento al bilancio, ma dovrà vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

<b>Norma</b>	<b>Argomento</b>	<b>Contenuto</b>
<b>2403 bis</b>	<b>Poteri del collegio sindacale</b>	In virtù dei compiti di vigilanza i sindaci possono chiedere agli amministratori notizie anche sulle società controllate e di poter scambiare informazioni con gli organi sindacali delle controllate.
<b>2409-bis</b>	<b>Controllo contabile</b>	Il controllo contabile sulle società, salvo gli esoneri sopra citati, è affidato ad un revisore contabile ovvero a una società di revisione, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
<b>2409 ter</b>	<b>Funzioni di controllo contabile</b>	L'organo tenuto ad effettuare il controllo contabile: - verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; - verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili; - esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
<b>2409 quoter</b>	<b>Conferimento e revoca dell'incarico</b>	L'incarico del controllo contabile, che ha durata triennale, è conferito dall'assemblea, previa consultazione del collegio sindacale. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale. La delibera di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.
<b>2409 sexies</b>	<b>Responsabilità</b>	Gli organi preposti al controllo sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi.
<b>2409 septies</b>	<b>informazioni</b>	Il collegio sindacale e i soggetti incaricati al controllo contabile si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per il corretto svolgimento del proprio mandato.
<b>2409 octies</b>	<b>Consiglio di gestione consiglio sorveglianza</b>	L'assemblea dei soci nomina il Consiglio di Sorveglianza cui vengono attribuite funzioni di controllo e poteri decisionali. Questi nomina il Consiglio di gestione che amministra le società. Entrambi gli organi durano in carica per un triennio.
<b>2409 novies</b>	<b>Consiglio di gestione</b>	La gestione dell'impresa spetta al Consiglio di Gestione che può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più suoi componenti. Il numero dei componenti non può essere inferiore a due e possono essere anche rappresentati anche da non soci.
<b>2409 decies</b>	<b>Azione di responsabilità</b>	L'azione di responsabilità contro i consiglieri di gestione può essere proposta, oltre che dai soci, anche dal Consiglio di Sorveglianza a mezzo deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti, e se essa è assunta da almeno due/terzi dei componenti è automatica la revoca dei consiglieri di gestione contro cui è proposta l'azione.
<b>2409 duodecies</b>	<b>Consiglio di Sorveglianza</b>	Il Consiglio di Sorveglianza non può essere composto da meno di tre componenti e resta in carica tre anni. Almeno un componente effettivo deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili presso il Ministero della Giustizia. I componenti del consiglio di gestione non possono essere eletti componenti del consiglio di sorveglianza e in tal caso decadono dall'ufficio.

<b>Norma</b>	<b>Argomento</b>	<b>Contenuto</b>
<b>2409 terdecies</b>	<b>Il Consiglio di Sorveglianza</b>	<p>Il Consiglio di Sorveglianza:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nomina e revoca dei componenti del consiglio di gestione;</li><li>- approva il bilancio di esercizio;</li><li>- promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità;</li><li>- riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta.</li></ul> <p>I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono responsabili unitamente ai componenti del consiglio di gestione per i fatti e le emissioni compiuti da questi.</p> <p>I componenti possono assistere alle riunioni del consiglio di gestione mentre sono obbligati a partecipare alle assemblee dei soci.</p>
<b>2409 sexiesdecies</b>	<b>Il sistema monistico di amministrazione</b>	<p>In alternativa ai sistema di amministrazione analizzati, i soci possono prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un Consiglio di Amministrazione.</p>
<b>2409 septiedecies</b>	<b>Il Consiglio di Amministrazione</b>	<p>Il Consiglio di Amministrazione gestisce in modo esclusivo l'impresa sociale</p>
<b>2409 octiesdecies</b>	<b>Il Comitato per il controllo</b>	<p>La composizione per il comitato per il controllo sulla gestione deve rispettare le seguenti regole:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la nomina dei componenti spetta al consiglio di amministrazione;</li><li>- non devono essere membri del comitato esecutivo o amministratori delegati;</li><li>- non devono svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa;</li><li>- almeno un componente deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.</li></ul> <p>Il comitato per il controllo sulla gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;</li><li>- svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.</li></ul>

**Le obbligazioni e il bilancio**

artt.2410 – 2435bis

<b>Norma</b>	<b>Argomento</b>	<b>Contenuto</b>
<b>2410</b>	<b>Emissione di obbligazioni</b>	L'emissione di obbligazioni, salva diversa indicazione dello statuto, è demandata agli amministratori.
<b>2411</b>	<b>Diritti degli obbligazionisti</b>	Il diritto degli obbligazionisti a restituire il capitale e gli interessi può essere subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società.
<b>2412</b>	<b>Limiti all'emissione</b>	<p>La società può emettere obbligazioni per un importo non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.</p> <p>Tale limite può essere superato se le obbligazioni eccedenti sono sottoscritte da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma di leggi speciali.</p> <p>L'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società ha come limite il valore pari ai due terzi del valore degli immobili.</p> <p>Non è soggetta a limiti l'emissione di obbligazioni effettuata da società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati.</p>
<b>2420 ter</b>	<b>Delega agli amministratori</b>	Lo statuto può prevedere la facoltà per gli amministratori di emettere obbligazioni convertibili fino ad un importo determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle Imprese.
<b>2434bis</b>	<b>Invalidità delibere di approvazione bilancio</b>	<p>Relativamente alle impugnative di bilancio, onde evitare comportamenti strumentali, sono state introdotte alcune importanti limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) l'impugnativa di un bilancio è improponibile dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo;</li><li>b) se il revisore preposto al controllo contabile non ha formulato rilievi, il bilancio può essere impugnato solo da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.</li></ul>

**Le modificazioni dello statuto**

Artt.2437 –2447

<b>Norma</b>	<b>Argomento</b>	<b>Contenuto</b>
<b>2437 comma 1 e 2</b>	<b>Diritto di recesso</b>	<p>Il diritto di recesso diventa uno strumento di generale applicazione che può essere esercitato dai soci tutte le volte che gli stessi non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la modifica dell'oggetto sociale, quando si è in presenza di cambiamento significativo dell'attività della società;</li><li>- la trasformazione della società;</li><li>- il trasferimento della sede sociale all'estero;</li><li>- la revoca dello stato di liquidazione;</li><li>- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge ovvero dallo statuto;</li><li>- la modifica dei criteri di determinazione del valore in caso di recesso;</li><li>- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;</li><li>- la proroga dei termine e l'introduzione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, salvo che lo statuto disponga diversamente.</li></ul> <p>Lo statuto può prevedere altre cause di recesso ed è consentito anche il recesso parziale del socio, che si traduce nella riduzione del rischio cui il socio stesso va incontro.</p>
<b>2437 bis</b>	<b>Termini modalità</b>	<p><b>e</b> Il diritto di recesso è esercitato mediante raccomandata da spedirsi (e non da far pervenire) entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese dalla delibera che legittima il recesso.</p> <p>Le azioni per le quali è esercitato il citato diritto non possono essere cedute dal socio recedente e devono essere depositate presso la sede sociale.</p>
<b>2437 ter</b>	<b>Determinazione del valore delle azioni</b>	<p>Il valore delle azioni è determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni per le società non quotate;</li><li>- facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.</li></ul>
<b>2437 quater</b>	<b>Procedimento di liquidazione</b>	<p>Il procedimento prevede l'offerta in opzione agli altri soci delle azioni del socio recedente o la vendita a terzi, qualora i soci non acquistino in tutto o in parte tali azioni.</p> <p>Al fine di tutelare i creditori sociali è previsto di procedere alla liquidazione del recedente attraverso la diminuzione del capitale sociale ovvero allo scioglimento della società, soltanto in mancanza di riserve disponibili.</p>
<b>2437 sexies</b>	<b>Azioni riscattabili</b>	<p>Lo statuto può prevedere casi nei quali la società od i soci possano procedere al riscatto delle azioni in possesso di altri soci.</p> <p>Per le procedure di liquidazione, la norma fa rinvio alle disposizioni sul diritto di recesso</p>

<b>Norma</b>	<b>Argomento</b>	<b>Contenuto</b>
<b>2441</b>	<b>Diritto di opzione</b>	Le azioni di nuova emissione e le azioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Il diritto di opzione può essere escluso con la deliberazione di aumento di capitale sociale approvata da tanti soci che rappresentano oltre la metà del capitale. In tale fattispecie gli amministratori devono illustrare le proposte con apposita relazione dalla quale devono risultare le motivazioni dell'esclusione.
<b>2445</b>	<b>Riduzione capitale sociale</b>	La riduzione non generata da perdite può avvenire indipendentemente da una ragione di esuberanza del capitale rispetto all'oggetto sociale. Per la procedura di riduzione la norma resta invariata rispetto al passato

**I Patrimoni dedicati e gli effetti delle pubblicazioni**

Artt.2447bis – 2448

<b>Norma</b>	<b>Argomento</b>	<b>Contenuto</b>
<b>2447bis</b>	<b>Patrimoni destinati a singoli affari</b>	<p>La società può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare;</li> <li>- convenire che, nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso degli stessi siano destinati i proventi dell'affare.</li> </ul> <p>I patrimoni destinati non possono essere superiori al dieci per cento del patrimonio netto della società.</p>
<b>2447 ter</b>	<b>Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato</b>	<p>La deliberazione che destina un patrimonio ad un singolo affare, salva diversa disposizione dello statuto, viene presa dal consiglio di amministrazione e deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'affare al quale è destinato il patrimonio;</li> <li>- i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio;</li> <li>- il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare;</li> <li>- gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo e di partecipazione ai risultati;</li> <li>- la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare;</li> <li>- la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare;</li> <li>- le regole di rendicontazione dell'affare.</li> </ul>
<b>2447qua ter-quinquies</b>	<b>Pubblicità e diritti dei creditori</b>	<p>La delibera deve essere iscritta nel Registro delle Imprese e nel termine di sessanta giorni i creditori anteriori alla delibera possono fare opposizione.</p> <p>Decorso tale termine i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato al singolo affare.</p> <p>Per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare risponde esclusivamente il patrimonio dedicato, sempre che tutti gli atti compiuti per l'affare dedicato rechino la menzione del vincolo di destinazione</p>
<b>2447 sexies</b>	<b>Scritture contabili</b>	<p>Per ogni patrimonio destinato bisogna tenere apposita contabilità e contestuali registri separati cui registrare le scritture</p>
<b>2447 septies</b>	<b>bilancio</b>	<p>I beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati devono essere indicati nello stato patrimoniale della società.</p> <p>Devono essere altresì redatti autonomi rendiconti allegati al bilancio e nella nota integrativa gli amministratori devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato.</p>
<b>2447 octies</b>	<b>Assemblee speciali</b>	<p>Per ogni categoria di strumenti finanziari l'assemblea dei possessori delibera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sulla nomina e revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria;</li> <li>- della costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi;</li> <li>- sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari;</li> <li>- sulle controversie con la società.</li> </ul>

<b>Norma</b>	<b>Argomento</b>	<b>Contenuto</b>
<b>2447 novies</b>	<b>Rendiconto finale</b>	Quando si realizza o diventa impossibile l'affare cui è stato destinato un patrimonio gli amministratori o il consiglio di gestione redigono un rendiconto finale che deve essere depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese.
<b>2447 decies</b>	<b>Il contratto di finanziamento di uno specifico affare</b>	<p>Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- una descrizione dell'operazione che consente di individuare l'oggetto;</li><li>- il piano finanziario dell'operazione;</li><li>- i beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione;</li><li>- le garanzie;</li><li>- la parte dei proventi destinati al rimborso;</li><li>- il tempo massimo di rimborso.</li></ul> <p>I proventi dell'operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) copia del contratto sia depositato presso il Registro delle Imprese;</li><li>b) la società adotti un sistema di incasso e di rilevazione contabile che consenta in qualunque momento di individuare i proventi dell'affare e di tenerli separati dagli altri elementi del patrimonio.</li></ul> <p>I creditori della società sino al rimborso del finanziamento sui beni strumentali destinati all'operazione non possono esercitare alcuna azione se non quelle conservative a tutela dei loro diritti.</p> <p>La nota integrativa deve dare completa informazione di tali rapporti.</p>
<b>2448</b>	<b>Effetti delle pubblicazioni</b>	<p>Gli atti soggetti a pubblicazione sono opponibili ai terzi solo dopo che questa sia avvenuta, salvo che si provi che essi ne erano comunque a conoscenza.</p> <p>Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, tuttavia gli atti non sono opponibili ai terzi se questi provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.</p>

Si resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Napoli, 05 agosto 2004

dr. Marco Fiorentino